

Cassazione. Consentire alla vittima di esporre la propria tesi non può cancellare la condotta diffamatoria del giornalista

L'intervista riparatoria non evita la condanna

Giovanni Negri
MILANO

Non evita la condanna per diffamazione il giornalista che dopo avere attribuito fatti privi di fondamento a carico di una persona, la intervista per consentirle di "discolparsi". Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 42020 della Quinta sezione penale depositata ieri. La pronuncia, intervenuta

su alcuni articoli pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale sulle vicende dei gruppi neofascisti in relazione alla strage di Bologna, sottolinea come deve essere considerata al di fuori del corretto esercizio del diritto di informazione, al di fuori di un'ipotesi di rimozione dell'antigiuridicità della condotta diffamatoria, «l'impostazione di un testo giornalistico, in cui l'autore, dopo avere posto agli occhi dei propri lettori un cittadino sul banco dei reprobri, gli consenta di esporre le sue difese».

Si tratta di un «garantismo giornalistico» che non esclude affatto la rilevanza penale della falsità delle accuse. In questo senso la Corte ricorda poi che la stessa rettifica, nella giurisprudenza, non è in grado da sola di evitare la contestazione del reato di diffusione al pubblico di una notizia diffamatoria. Infatti, la falsità non è inoltre sanata con l'asserita equidistanza tra verità e non verità. Perché comunque è «stata creata e diffusa una notizia falsa tra i cittadini che hanno interesse solo a conoscere fatti veri, per esprimere giudizi e per prendere posizione di consenso o di dissenso, di stima o di disistima».

L'interesse pubblico del cittadino, riconosciuto anche dalla Costituzione, a conoscere determinati fatti, indipendentemente dalla loro portata lesiva del credito sociale di chi li ha commessi, ha come presupposto la verità dei fatti stessi. La verità dei fatti cioè «oltre che costituire il contenuto dell'obbligo inderogabile cui è tenuto il giornalista costituisce un connotato radicato nel concetto di cronaca e di critica».

di stima o di disistima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«DENTISTA»

E le virgolette fanno il reato

È «aggressione al decoro professionale» dare a un dentista del "dentista" quando il riferimento alla qualifica professionale del soggetto sfocia - lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 42012/2012 - nell'ambito di «espressione canzonatoria e come tale idonea a ledere l'altrui reputazione».